



## ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI" ROSSANO VENETO

### REGOLAMENTO BYOD (*BRING YOUR OWN DEVICE*)

Delibera 109 del CDI del 4/11/2025

#### **Premesse di Ambito Normativo:**

Considerati:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riferimento all'articolo 9;
- Il D.lgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come novellato dal D.lgs.101/2018 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 249/1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.;
- Il DPR 235/2007, atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007;
- L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD";
- Il Regolamento di Istituto sul contrasto al cyberbullismo e la normativa in esso richiamata.
- La nota ministeriale MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024 recante "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione"

#### **Premesse di Ambito Generale:**

L'azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale "Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device)" prevede che la scuola riconosca agli studenti la possibilità di una formazione digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi: "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

Tutto ciò per offrire agli studenti adeguate opportunità innovative per ampliare la loro formazione, in sinergia con il miglioramento dell'ambiente educativo e formativo.

L'Istituto, in considerazione del ruolo sociale ed istituzionale e della normativa di settore, intende favorire l'uso responsabile dei dispositivi digitali mobili personali, integrandoli nell'attività didattica quotidiana dei docenti che ne vorranno fare uso.

Questo comporta la necessità di definire con chiarezza le norme che regolano l'uso degli stessi a scuola per fini didattici, anche allo scopo di tutelare gli allievi dai rischi e dai pericoli dall'uso improprio dei dispositivi, di formarli alla corretta gestione delle nuove tecnologie ed ai principi della sicurezza informatica.

### **Art. 1 - Dispositivi Ammessi**

In tutte le classi, fatte salve le premesse di cui al paragrafo precedente, sono ammessi i seguenti dispositivi mobili: notebook, tablet, e-reader. L'uso di altri dispositivi a scuola che permettano la registrazione, la realizzazione di fotografie o altri prodotti multimediali (ad esempio dispositivi indossabili tipo smartwatch o altro) non è consentito e si rimanda al Regolamento disciplinare di Istituto.

### **Art. 2 - Uso Dei Dispositivi**

I dispositivi ammessi, di cui all'art. 1, devono essere usati a scuola soltanto per scopi didattici.

In ogni caso gli studenti possono attivare i dispositivi per la realizzazione di video, file audio o scattare foto in classe e/o in altri ambienti interni all'Istituto (con la specifica esclusione dei locali di segreteria, i locali mensa, gli spogliatoi ed i servizi igienici) solo con il consenso esplicito e la supervisione dell'insegnante, e sempre per le finalità didattiche i cui contesti formativi, che richiedono il ricorso a tali strumenti, dichiarati all'interno del piano dell'offerta formativa.

Qualsiasi uso improprio, non autorizzato o difforme da quanto sopra riportato prevede il ritiro del dispositivo e la segnalazione al Dirigente scolastico, oltre a qualsiasi ulteriore azione che si dovesse rendere necessaria per la tutela legale dell'Istituto.

### **Art. 3 – Modalità di utilizzo**

Le fotografie e i files audio-video registrati a scuola, possono essere pubblicati, solo previa autorizzazione del docente, esclusivamente in canali di comunicazione autorizzati dall'Istituto e unicamente a scopi formativi.

E' tassativamente vietata la pubblicazione o diffusione di riprese audio-video e di fotografie effettuate dagli studenti all'interno degli ambienti scolastici, per gli scopi di cui al punto 2 del presente regolamento, su qualunque tipo di piattaforma non autorizzata (social network, siti internet, blog, sito scolastico, mms, servizi di messaggistica istantanea quali ad esempio Whatsapp o altri), compreso qualsiasi ulteriore applicativo online che permetta la condivisione o lo scambio di informazioni.

Si richiama l'attenzione degli studenti, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze che tali pratiche possono comportare, come ad esempio gravi violazioni del diritto alla riservatezza ed della tutela dei dati personali delle altre persone coinvolte, incorrendo nel rischio non solo ricevere delle sanzioni disciplinari, ma anche pecuniarie e/o di natura penale, a carico degli autori o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale di quest'ultimi, che, a seconda della gravità, potranno venire prontamente denunciate alle autorità competenti da parte dei diretti interessati o da parte dell'Istituto. E' bene ribadire che le forze dell'ordine possono risalire all'account o all'identificazione del dispositivo.

Per la condivisione/comunicazione dei materiali all'interno del contesto scolastico, le uniche piattaforme autorizzate sono le seguenti:

1. Classeviva
2. Google Workspace di istituto.

### **Art. 4 – Misure di sicurezza**

Al fine di garantire la dovuta riservatezza dei materiali realizzati a scuola, di seguito si evidenziano alcuni indicazioni per la gestione in sicurezza dei dispositivi:

- Prevedere sempre l'installazione di un antivirus, anche gratuito;
- Prevedere sempre delle credenziali di accesso (Password, PIN, chiave biometrica, altro) al dispositivo. Credenziali che non dovranno assolutamente essere condivise con terzi privi di titolo, ove con tale termine si deve intendere chiunque non sia il proprietario/utilizzatore del dispositivo;
- Preferire la creazione di un account specifico per l'attività scolastica, nel caso in cui tale attività preveda un utilizzo particolarmente prolungato e assiduo del dispositivo, ove il sistema operativo dello strumento lo consenta;
- Non memorizzare le credenziali che permettono l'accesso ai servizi/portali nei browser presenti nei dispositivi;
- Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa l'attività;

L'Istituto supporterà lo studente per l'installazione del software più appropriato per l'apparato.

#### **Art. 5 - Responsabilità dei Dispositivi**

Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti o dei docenti.

L'alunno deve prendere coscienza del fatto che il dispositivo mobile è uno strumento funzionale al suo apprendimento: pertanto è sua precisa responsabilità presentarsi a scuola, quando richiesto, con il proprio dispositivo, garantendone la funzionalità (adeguata capienza di memoria) come qualsiasi altro supporto alla didattica.

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo preventivamente a casa e devono essere consapevoli che:

- a. non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l'orario di lezione;
- b. non sarà possibile ricaricare i dispositivi in aula se non tramite dispositivi portatili (Powerbank).

La scuola non è responsabile della custodia dei dispositivi e di eventuali danni ad essi cagionati dal proprietario o da altri studenti.

Gli studenti hanno la responsabilità di non lasciare incustodito il dispositivo e di riportarlo a casa al termine delle lezioni.

La scuola non è responsabile della custodia del dispositivo dimenticato a scuola, né risponderà di eventuali furti o smarrimenti.

Ogni dispositivo dovrà essere contrassegnato a cura dell'alunno, con l'indicazione di nome e cognome, sezione e classe di appartenenza.

In ogni caso i docenti, anche in caso di brevi spostamenti degli alunni dalla propria aula in altri ambienti, quali palestra e laboratori, ricreazione compresa, provvederanno alla chiusura dell'aula nei giorni in cui i dispositivi saranno presenti.

#### **Art. 6 - Connessione Alla Rete Wi-Fi Dell'istituto**

Sono in corso implementazioni della rete WIFI d'Istituto per consentire l'accesso degli studenti dai dispositivi mobili personali.

L'Istituto avrà cura di garantire connessioni sicure mediante l'utilizzo di ogni software e apparato necessario (es. crittografia ed accesso individuale tramite credenziali di autenticazione).

I dispositivi mobili personali autorizzati alla navigazione dovranno essere accreditati al server dal tecnico informatico dell'Istituto.

Ciò consentirà la riconoscibilità dei dispositivi.

Agli studenti verranno contestualmente fornite le credenziali per la rete a loro dedicata: è proibito in ogni caso, pena responsabilità disciplinari, comunicarle a terzi privi di titolo o diffonderle.

L'accesso alla rete wifi e quindi il conseguente accesso alla rete internet istituzionale non prevede di:

- a) Usare la rete per scopi diversi da quelli didattici e formativi ed in momenti al di fuori della lezione in cui il docente ha autorizzato l'uso del dispositivo;
- b) Scaricare o caricare musica, video e programmi da internet, o qualsiasi file, sia direttamente (download del contenuto dal rispettivo sito) che indirettamente (peer to peer) senza il consenso dell'insegnante;
- c) Giocare sul dispositivo o in rete se non per finalità formative autorizzate dall'insegnante.

#### **Art. 7 - Proprietà Intellettuale**

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale, pertanto non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale e/o la violazione dei copyright (es. fare copie illegali di software, musica, giochi o film) e di qualsiasi materiale didattico condiviso prodotto da docenti e da studenti.

Di conseguenza si deve attribuire, citare e richiedere il consenso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali. La scuola favorisce e incentiva l'uso e lo sviluppo dell'open source.

In ogni caso ogni studente è responsabile del software presente nel proprio dispositivo installato per scopi privati.

#### **Art. 8 - Comportamenti Sanzionabili**

L'uso della tecnologia comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e quelle del presente Regolamento, pena l'attivazione di azioni disciplinari.

Si ribadisce quindi che saranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Scaricare o caricare video, musica e applicazioni senza il consenso del docente;
- Scaricare o caricare audio/video per fini non legati all'attività formativa o per finalità illecite (es.: cyberbullismo);
- Scattare foto e registrare audio/video a scuola senza autorizzazione del docente o degli altri interessati coinvolti;
- Pubblicare o diffondere i materiali scolastici con qualsiasi strumento (social, blog, siti web, mms, servizi di messaggistica istantanea);
- Utilizzare applicazioni contenute nei dispositivi, durante la lezione, non necessari all'attività didattica;
- Utilizzare qualsiasi programmi e/o applicazione, anche autorizzata dall'Istituto nel presente regolamento, senza l'esplicita autorizzazione del docente, durante l'orario scolastico e le attività didattiche.

#### **Art. 9 - Sanzioni per il mancato rispetto del regolamento**

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'accaduto e verranno irrogate come previsto dal Regolamento interno, ferma restando la possibilità, da parte degli interessati coinvolti, nel caso in cui i propri diritti siano stati lesi, di presentare querela di parte, nonché quella in capo all'Istituto di segnalare le violazioni, ove previsto, alle autorità competenti.

#### **Art. 10 - Compiti dell'insegnante**

L'insegnante ha la responsabilità e il dovere di sorvegliare costantemente l'attività informatica degli alunni. L'insegnante deve segnalare con tempestività al Dirigente Scolastico eventuali anomalie nella Rete e/o comportamenti degli alunni in contrasto con il presente regolamento.

L'insegnante ha il dovere di rispettare, per ciò che gli compete, il presente regolamento.

#### **Art. 11 – Supporto alle famiglie**

Sarà cura della scuola provvedere a mettere a disposizione, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, il maggior numero di dispositivi per gli alunni la cui condizione socio-economica, debitamente certificata, non ne consenta l'acquisto, al fine di permettere la partecipazione di tutti gli alunni della classe alle attività programmate dai docenti.

La concessione dei dispositivi da parte della scuola avverrà previa sottoscrizione di uno specifico contratto di comodato d'uso gratuito che costituirà parte integrante del presente regolamento.

#### **ART. 12 - Conclusioni**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Istituto in materia di Cyberbullismo, al Disciplinary interno di Sicurezza, nonché alle disposizioni ministeriali e di Legge vigenti.